

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.12.2007  
COM(2007) 854 definitivo

2007/0290 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei  
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli  
("regolamento unico OCM")**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO

- **Motivazione e obiettivi della proposta: completamento della nuova disciplina giuridica della PAC, il regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce un'unica organizzazione comune dei mercati**

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ("regolamento unico OCM"), ha rielaborato i ventuno regolamenti di base relativi alle organizzazioni comuni dei mercati (OCM) settoriali, accorpendoli in un unico regolamento onnicomprensivo, nell'intento di snellire e semplificare il quadro giuridico senza modificare le rispettive politiche, costituendo in tal modo un unico insieme di norme armonizzate negli ambiti classici della politica di mercato come l'intervento, l'ammasso privato, i contingenti tariffari d'importazione, le restituzioni all'esportazione, le misure di salvaguardia, gli aiuti di Stato e le norme sulla concorrenza, nonché la comunicazione e la trasmissione di dati. La proposta di regolamento unico OCM, presentata dalla Commissione nel dicembre 2006, era redatta in modo da non rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell'ambito della PAC. Pertanto, sia la proposta che il regolamento successivamente adottato dal Consiglio costituiscono un atto di semplificazione tecnica basato sulla situazione giuridica esistente nel dicembre 2006. Le sostanziali modifiche adottate posteriormente dal Consiglio nei settori dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi e trasformati, delle sementi, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari non potevano essere contemplate al momento dell'adozione del regolamento unico OCM, sicché devono essere inserite ora.

- **Contesto generale**

La presente proposta costituisce una componente essenziale del progetto della Commissione per snellire e semplificare la politica agricola comune (PAC). I capisaldi di tale orientamento sono esposti nella comunicazione del 2005 "Semplificazione e migliore regolamentazione per la politica agricola comune" (di seguito "la comunicazione")<sup>1</sup>. Secondo questo documento, "rendere la normativa più trasparente, snella e comprensibile significa sfoltare la burocrazia nel settore agricolo, alleggerire i costi a carico delle aziende e assicurare al cittadino europeo un buon rapporto qualità/prezzo".

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Per quanto riguarda le OCM dello zucchero, delle sementi e del latte e prodotti lattiero-caseari, il regolamento unico OCM ha già creato il nuovo quadro giuridico e abrogherà i rispettivi regolamenti di base settoriali a partire dal momento in cui si applicherà ad ognuno di questi settori, cioè dal 1° luglio 2008 per le sementi e per il latte e prodotti lattiero-caseari e dal 1° ottobre 2008 per lo zucchero.

Nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, le rispettive OCM restano in vigore a fianco del regolamento unico fino al momento in cui saranno abrogate dalla presente proposta e il loro contenuto sarà interamente recepito nel regolamento unico OCM.

---

<sup>1</sup> COM(2005) 509 definitivo.

Infine, l'OCM delle carni bovine è già stata completamente incorporata nel regolamento unico, ad eccezione delle nuove norme sulla commercializzazione di cui al regolamento (CE) n. 700/2007, che rappresentano attualmente le uniche norme non ancora inglobate nella nuova disciplina orizzontale.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La presente proposta, concernente il settore dell'agricoltura, si inserisce nel piano generale della Commissione per una migliore regolamentazione e semplificazione, esplicitato nella comunicazione del 25 ottobre 2005 dal titolo "Attuazione del programma comunitario di Lisbona – Una strategia per la semplificazione del contesto normativo"<sup>2</sup> e avallato dall'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 sul tema "Legiferare meglio"<sup>3</sup>.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate sono state consultate in fase di elaborazione del regolamento unico OCM, il quale, in ultima analisi, è stato generalmente considerato come un'iniziativa positiva, atta a rendere più trasparente e accessibile la legislazione che disciplina la politica di mercato della PAC. Per la presente proposta non è necessaria un'ulteriore consultazione, in quanto si limita a completare il regolamento unico OCM senza introdurre modifiche sostanziali.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente. La proposta non richiede una valutazione dell'impatto, non essendo inclusa nel programma legislativo e di lavoro della Commissione.

## **3. ASPETTI GIURIDICI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA OCM ORIZZONTALE**

- **Base giuridica**

Articoli 36 e 37 del trattato

- **Contenuto della proposta**

Da quando è stata presentata la proposta di regolamento unico, le OCM preesistenti nei settori dello zucchero, delle sementi e del latte e prodotti lattiero-caseari hanno subito sostanziali modifiche, che non sono state prese in considerazione nel regolamento unico OCM. È quindi necessario recepirle ora, per evitare che la precedente normativa venga reintrodotta al momento dell'entrata in applicazione del regolamento unico.

Inoltre, il regolamento unico OCM non contempla ancora i settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e del vino (per i quali prevede soltanto l'applicazione della procedura del comitato di gestione), poiché tali settori sono stati o sono tuttora sottoposti a una radicale riforma politica. Il considerando 8 del regolamento unico OCM prevede che tali

---

<sup>2</sup> COM(2005) 535 definitivo.

<sup>3</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

settori dovranno essere pienamente incorporati nel regolamento stesso una volta che saranno state messe in atto le rispettive riforme. È quanto è avvenuto per i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che sono stati riformati dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96<sup>4</sup>.

Infine, con il regolamento (CE) n. 700/2007 dell'11 giugno 2007, il Consiglio ha adottato norme sulla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi<sup>5</sup>. Visto l'obiettivo generale del regolamento unico OCM, che è quello di istituire un unico quadro giuridico orizzontale per tutte le norme della PAC relative al mercato, anche quest'ultima normativa deve essere integrata nel regolamento.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta persegue lo stesso obiettivo del regolamento unico OCM, cioè semplificare la disciplina normativa delle OCM senza modificarne gli orientamenti politici soggiacenti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adatti, in quanto la proposta intende istituire un'OCM orizzontale che sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio, poiché non comporta modifiche alle vigenti misure della PAC.

#### **5. SEMPLIFICAZIONE**

La proposta è destinata a completare un atto che, di per sé, è stato adottato per motivi di semplificazione tecnica. La presente proposta semplificherà ulteriormente il contesto legislativo della PAC, aggiungendo al regolamento unico OCM delle disposizioni mancanti. La proposta è quindi intesa a semplificare sostanzialmente la legislazione in vigore.

#### **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di quattro regolamenti del Consiglio.

---

<sup>4</sup> GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 161 del 22.6.2007, pag. 1.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ("regolamento unico OCM")**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione<sup>6</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>7</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A fini di semplificazione del contesto normativo della politica agricola comune (PAC), il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ("regolamento unico OCM")<sup>8</sup> ha abrogato e sostituito con un unico atto giuridico tutti i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti o gruppi di prodotti agricoli, adottati dal Consiglio sin dagli inizi della PAC.
- (2) Come avverte il considerando 7 del regolamento unico OCM, semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell'ambito della PAC; pertanto, il regolamento unico non ha la pretesa di introdurre nuovi strumenti o misure, ma rispecchia le decisioni politiche prese fino al momento in cui la relativa proposta è stata presentata dalla Commissione.
- (3) Parallelamente alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha anche discusso e adottato una serie di decisioni politiche concernenti vari settori, in particolare quelli dello zucchero, delle sementi e del latte e prodotti lattiero-caseari.
- (4) Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>9</sup> è stato modificato essenzialmente nell'intento di conseguire l'equilibrio strutturale del mercato in questione. Le modifiche sono state adottate e pubblicate poco tempo prima della pubblicazione del regolamento unico OCM.

---

<sup>6</sup> GU C ... del ..., pag. ...

<sup>7</sup> GU C ... del ..., pag. ...

<sup>8</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

- (5) Il regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi<sup>10</sup> è stato modificato contemporaneamente all'adozione del regolamento unico OCM. Tale modifica sopprime la possibilità per la Finlandia di concedere aiuti nazionali per le sementi e le sementi di cereali e, per consentire agli agricoltori finlandesi di prepararsi a questa nuova situazione, prevede un ultimo periodo transitorio durante il quale la Finlandia può ancora concedere aiuti alla produzione di sementi e di sementi di cereali, ad eccezione delle sementi di fleolo.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>11</sup> è stato modificato poco prima dell'adozione del regolamento unico OCM; in particolare, sono stati modificati i regimi di intervento pubblico e di ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere, è stata abolita la possibilità di acquisto di burro a prezzi ridotti da parte delle forze armate ed è stato introdotto un aiuto forfettario per tutte le categorie di latte distribuito agli allievi delle scuole. Inoltre, contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1255/1999, è stato modificato anche il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare<sup>12</sup>, autorizzando la commercializzazione come latte alimentare di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quelli precedentemente contemplati dallo stesso regolamento.
- (7) Tutte queste modifiche devono essere recepite nel regolamento unico OCM, onde garantire che le nuove decisioni politiche siano mantenute al momento dell'entrata in applicazione del regolamento unico nei rispettivi settori.
- (8) Parallelamente alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha anche discusso e adottato una riforma politica dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, tradottasi nell'adozione del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96<sup>13</sup>. Come indica il considerando 8 del regolamento unico OCM, sono state incorporate sin dall'inizio in questo regolamento solo le disposizioni dei due settori summenzionati che non erano interessate da una riforma della politica comunitaria, mentre le disposizioni sostanziali soggette a modificazioni politiche dovevano essere incorporate nel regolamento unico OCM una volta che fossero state messe in atto le rispettive riforme. Poiché ciò si è verificato nel frattempo, i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati vanno ora pienamente integrati nel regolamento unico OCM mediante il recepimento, in quest'ultimo regolamento, delle decisioni politiche relative

---

<sup>10</sup> GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1247/2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 1).

<sup>11</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

<sup>12</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1153/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 6).

<sup>13</sup> GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di questi due settori, che formano oggetto del regolamento (CE) n. 1182/2007.

- (9) Il regolamento (CE) n. 700/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi<sup>14</sup> ha introdotto nuove norme di commercializzazione per i prodotti di cui trattasi. Lo scopo del regolamento unico OCM era di accorpate in un unico quadro giuridico tutte le norme vigenti nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati, sostituendo l'impostazione settoriale con una orizzontale. Poiché il regolamento unico OCM contiene norme di commercializzazione relative a vari settori, è opportuno inserirvi anche le nuove norme di commercializzazione di cui al regolamento (CE) n. 700/2007.
- (10) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento unico OCM.
- (11) Le modifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dalle stesse date in cui il regolamento unico OCM si applica ai vari settori interessati, come disposto all'articolo 204, paragrafo 2. Per i settori delle sementi, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari, l'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) ed f), fissa al 1° luglio 2008 la data di applicazione del regolamento unico OCM. Anche il presente regolamento deve quindi applicarsi a questi settori con effetto al 1° luglio 2008.
- (12) Per quanto riguarda le poche disposizioni relative al settore ortofrutticolo già presenti nel regolamento unico OCM, esse si applicano, ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 2, primo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le rispettive modifiche apportate dal presente regolamento potrebbero quindi entrare in applicazione alla stessa data di quelle relative ai settori delle sementi, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari, cioè il 1° luglio 2008.
- (13) Ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1152/2007, alcune delle modifiche introdotte da questo regolamento nel settore lattiero-caseario si applicano solo a decorrere dal 1° settembre 2008. Si deve quindi prevedere la stessa data di applicazione per le modifiche corrispondenti apportate dal presente regolamento.
- (14) Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento unico OCM, quest'ultimo si applica al settore dello zucchero a decorrere dal 1° ottobre 2008. Le disposizioni del presente regolamento relative a tale settore devono quindi applicarsi anch'esse dal 1° ottobre 2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

- (1) L'articolo 1 è modificato come segue:
  - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

---

<sup>14</sup> GUL 161 del 22.6.2007, pag. 1.



"Al settore vitivinicolo si applica unicamente l'articolo 195 del presente regolamento.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Il capo II della parte IV si applica alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701."

(2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati."

(3) All'articolo 6, paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:

"c) "crema di latte": la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte."

(4) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;"

(5) All'articolo 10, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte con il metodo spray in un'impresa riconosciuta della Comunità, avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34,0% della materia secca sgrassata."

(6) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

#### ***"Articolo 15 Burro***

1. L'intervento per il burro è aperto dal 1° marzo al 31 agosto.

2. La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al paragrafo 1 superano le 30 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all'intervento possono essere effettuati mediante gara, in base ai disciplinari definiti dalla Commissione."

(7) All'articolo 23, il secondo comma è soppresso.

(8) All'articolo 26, lettera a), il punto ii) è sostituito dai seguenti:

"ii) all'esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all'allegato I del trattato o in una delle merci di cui all'allegato XX, parte III, del presente regolamento; oppure

iii) agli usi industriali di cui all'articolo 62."

(9) All'articolo 28, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per:

- i) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- ii) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% e un tenore massimo, in peso, di sale del 2%."

(10) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 29**  
**Condizioni e importo dell'aiuto per il burro**

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il burro in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'aliquota dell'aiuto può essere maggiorata."

(11) L'articolo 31 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le lettere da d) a g) sono sostituite dalle seguenti:

- "d) formaggi a lunga conservazione e formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra che richiedono una stagionatura di almeno sei mesi;
- e) carni suine;
- f) carni ovine e caprine.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara.

Per i formaggi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'importo dell'aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e tenendo conto dell'equilibrio che occorre mantenere tra i formaggi che fruiscono dell'aiuto ed altri formaggi immessi sul mercato."

(12) L'articolo 35 è soppresso.

(13) All'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte dei formaggi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), evidenzia un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato."

(14) All'articolo 50, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

- "5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, in base al coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.
6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5."

(15) L'articolo 52 è sostituito dai seguenti:

**"Articolo 52**  
**Ritiro di zucchero dal mercato**

1. Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la Commissione può decidere di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota che superano la soglia calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrica di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente che la Commissione fissa, entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato. Per la campagna 2008/2009, tale coefficiente è applicato alla quota, dopo le rinunce a norma del regolamento (CE) n. 320/2006, assegnata al più tardi il 15 marzo 2008.

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare o, qualora non sia stata presa una decisione ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente.

3. Le imprese detentrici di quote hanno l'obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all'inizio della campagna successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato, la Commissione può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell'isoglucosio ritirato come:

- a) zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale, oppure

- b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- 4. Se l'offerta di zucchero nella Comunità è inadeguata, la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.
- 5. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 49 sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.

#### ***Articolo 52 bis***

#### ***Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010***

- 1. In deroga all'articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento, per gli Stati membri in cui la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, il coefficiente per le campagne 2008/2009 e 2009/2010 è fissato in applicazione dell'allegato VII quater del presente regolamento.
- 2. L'impresa che rinuncia, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all'intera quota che le è stata assegnata non è soggetta, a sua richiesta, all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale richiesta deve essere presentata prima della fine della campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro."

(16) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

#### ***"Articolo 59 Gestione delle quote***

- 1. La Commissione adegua le quote fissate nell'allegato VI entro il 30 aprile 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro la fine di febbraio 2009 e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 58 del presente regolamento, nonché

dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006.

2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide, entro la fine di febbraio 2010, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri di mercato nelle campagne di commercializzazione 2010/2011 e successive. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota di ciascuna impresa.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata in applicazione dell'allegato VII bis del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano la percentuale conformemente all'allegato VII ter del presente regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrici di una quota.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato."

- (17) L'articolo 60 è modificato come segue:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

*"Articolo 60  
Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote"*

- b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10% la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e successive ad un'impresa stabilita nel suo territorio, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006. In questo contesto gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.";

- c) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, in caso di applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri adeguano la quota di zucchero assegnata all'impresa interessata applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo nei limiti della percentuale fissata al paragrafo 1 del presente articolo."

- (18) All'articolo 64, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- "c) lo zucchero e l'isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli 52 e 52 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 52, paragrafo 3."

- (19) All'articolo 101, le lettere da b) ad e) sono sostituite dalle seguenti:
- "b) da parte di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;
  - c) da parte di fabbricanti di altri prodotti alimentari che devono essere stabiliti dalla Commissione;
  - d) per il consumo diretto di burro concentrato."
- (20) All'articolo 102, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. L'aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.
- Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi."
- (21) Nella parte II, titolo I, capo IV, dopo la sezione IV è inserita la seguente sezione IV bis:

**"SEZIONE IV BIS**  
**AIUTI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO**

SOTTOSEZIONE I  
GRUPPI DI PRODUTTORI

***Articolo 103 bis***  
***Aiuti ai gruppi di produttori***

1. Durante il periodo transitorio accordato a norma dell'articolo 125 sexies ai gruppi di produttori del settore ortofrutticolo, costituiti allo scopo di essere riconosciuti come organizzazioni di produttori, gli Stati membri possono concedere a tali gruppi di produttori:
  - a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;
  - b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui all'articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dalla Comunità secondo disposizioni adottate dalla Commissione in merito al finanziamento delle suddette misure, con particolare riguardo ai limiti minimi e massimi degli aiuti e al tasso di cofinanziamento comunitario.
3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono determinati, per ciascun gruppo di produttori, sulla base della produzione commercializzata e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno:
  - a) al 10%, 10%, 8%, 6% e 4%, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data;

- b) al 5%, 5%, 4%, 3% e 2%, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nelle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006\*.

Detti tassi possono essere ridotti in relazione al valore della produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli aiuti da versare, in un dato anno, ad un gruppo di produttori può essere applicato un massimale.

## SOTTOSEZIONE II

### FONDI DI ESERCIZIO E PROGRAMMI OPERATIVI

#### **Articolo 103 ter** **Fondi di esercizio**

1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
  - a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;
  - b) con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle organizzazioni di produttori.
2. Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103 septies.

#### **Articolo 103 quater** **Programmi operativi**

1. I programmi operativi perseguono due o più degli obiettivi di cui all'articolo 122, lettera c), o dei seguenti obiettivi:
  - a) pianificazione della produzione;
  - b) miglioramento della qualità dei prodotti;
  - c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
  - d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
  - e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
  - f) prevenzione e gestione delle crisi.
2. La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell'evitare e nell'affrontare le crisi che sopraggiungono sui mercati ortofrutticoli e, in tale contesto, prevedono le seguenti misure:
  - a) ritiro dal mercato;
  - b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
  - c) promozione e comunicazione;
  - d) iniziative di formazione;

- e) assicurazione del raccolto;
- f) sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 quinquies. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali; oppure
- b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)\*\*.

Qualora almeno l'80% degli aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un'azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

- 4. Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- 5. Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l'ambiente da tali pressioni.

**Articolo 103 quinquies**  
**Aiuto finanziario comunitario**

- 1. L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta.
- 2. L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.



Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60% per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;
  - b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
  - c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici\*\*\*;
  - d) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;
  - e) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;
  - f) è il primo programma operativo ad essere presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
  - g) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
  - h) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche della Comunità;
  - i) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione del consumo di ortofruttili mirate ai bambini nelle scuole.
4. La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofruttili in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
  - a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
  - b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si

aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi.

**Articolo 103 sexies**  
**Aiuto finanziario nazionale**

1. Per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al primo comma può essere rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.

2. In deroga all'articolo 180 del presente regolamento, all'aiuto finanziario nazionale autorizzato ai sensi del paragrafo 1 non si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

**Articolo 103 septies**  
**Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi**

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle azioni di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 1698/2005\*\*\*\*, inclusi quelli relativi alla complementarità, alla coerenza e alla conformità di cui all'articolo 5 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente\*\*\*\*\*. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia comprende i seguenti elementi:
  - a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
  - b) giustificazione delle priorità adottate;
  - c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento;
  - d) valutazione dei programmi operativi;

e) obblighi di notifica a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

### ***Articolo 103 octies*** ***Approvazione dei programmi operativi***

1. I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione.
2. Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell'anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l'anno successivo.
3. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori l'importo indicativo dell'aiuto finanziario comunitario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 103 quinquies.
4. L'aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione.
5. L'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l'importo definitivo delle spese dell'anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell'aiuto finanziario comunitario.
6. I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi comunitari, dall'altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni.

### ***Articolo 103 nonies*** ***Modalità di applicazione***

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare:

- a) disposizioni relative al finanziamento delle misure di cui all'articolo 103 bis, con particolare riguardo ai limiti minimi e massimi degli aiuti e al tasso di cofinanziamento comunitario;
- b) la proporzione e le modalità di rimborso dell'aiuto di cui all'articolo 103 sexies, paragrafo 1;
- c) disposizioni relative agli investimenti delle singole aziende;

- d) le date per le comunicazioni e le notifiche di cui all'articolo 103 octies;
- e) disposizioni relative ai pagamenti parziali dell'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 octies.

\* GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

\*\* GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

\*\*\* GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

\*\*\*\* GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

\*\*\*\*\* Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1)."

(22) L'articolo 113 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:

- a) olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all'allegato I, parte VII, lettera a);
- b) prodotti ortofrutticoli;
- c) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- d) banane;
- e) piante vive."

- b) il paragrafo 2 è così modificato:

- i) la lettera a) è così modificata:

- ia) il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, con particolare riguardo al paese di origine, alla categoria e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del prodotto;"

- ib) è aggiunto il punto seguente:

"v) per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)."

- ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l'origine e l'etichettatura."

(23) Dopo l'articolo 113 sono inseriti i seguenti articoli 113 bis e 113 ter:

### ***"Articolo 113 bis***

#### ***Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli***

1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.
2. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione, è responsabile dell'osservanza dell'articolo 113, paragrafo 3, primo comma.
3. A prescindere dall'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, in particolare riguardo all'applicazione uniforme delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica.

### ***Articolo 113 ter***

#### ***Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi***

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché dell'allegato V, lettera A, le condizioni di cui all'allegato XI bis, in particolare le denominazioni di vendita indicate nel relativo punto III, si applicano alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati dopo il 1° luglio 2008, sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi terzi.

Tuttavia, le carni ottenute da animali di età non superiore a dodici mesi macellati anteriormente al 1° luglio 2008 possono continuare ad essere commercializzate senza dover soddisfare le condizioni di cui all'allegato XI bis.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006."

(24) L'articolo 121 è modificato come segue:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le norme di commercializzazione di cui agli articoli 113 e 113 bis, comprese le disposizioni concernenti:

- i) le deroghe o le esenzioni dall'applicazione delle norme;
- ii) la presentazione delle diciture previste dalle norme, nonché la commercializzazione e l'etichettatura;

- iii) l'applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e ai prodotti esportati dalla Comunità;
    - iv) in riferimento all'articolo 113 bis, paragrafo 1, la definizione di prodotto di qualità sana, leale e mercantile;"
  - b) è aggiunta la seguente lettera j):
    - "j) con riguardo alle condizioni per la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi ai sensi dell'articolo 113 ter:
      - i) le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, di cui all'allegato XI bis, punto II, relativamente alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati;
      - ii) l'importazione di carne da paesi terzi, di cui all'allegato XI bis, punto VIII, relativamente alle modalità di controllo del rispetto del presente regolamento."
  - c) è aggiunto il seguente comma:
 

"La Commissione può modificare la parte B della tabella riportata nell'allegato XI bis, punto III, paragrafo 2."
- (25) L'articolo 122 è modificato come segue:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    - "a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:
      - i) settore del luppolo;
      - ii) settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
      - iii) settore ortofrutticolo, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;
      - iv) settore della bachicoltura;"
  - b) alla lettera c, il punto iii) è sostituito dal seguente:
    - "iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione, in particolare allo scopo di ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."
- (26) L'articolo 123 è modificato come segue:
- a) il primo comma diventa paragrafo 1.
  - b) il secondo comma è sostituito dai paragrafi seguenti:

- "2. Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono riconosciute dalla Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali che:
- a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli;
  - b) sono state costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
  - c) svolgono, in una o più regioni della Comunità, due o più attività tra le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:
    - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
    - ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
    - iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
    - iv) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli;
    - v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;
    - vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
    - vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
    - viii) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
    - ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
    - x) definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato XVI bis, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali."

- (27) Nella parte II, titolo II, capo II, dopo la sezione I è inserita la seguente sezione I bis:

**"SEZIONE I BIS**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI**  
**E ALLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI**  
**NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO**  
**SOTTOSEZIONE I**  
**STATUTO E RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**  
*Articolo 125 bis*  
*Statuto delle organizzazioni di produttori*

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
  - a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
  - b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;
  - c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;
  - d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;
  - e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:
  - a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10%;
  - b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;
  - c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.



3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
  - a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;
  - b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
  - c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
  - d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
  - e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;
  - f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

***Articolo 125 ter***  
***Riconoscimento***

1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:
  - a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;
  - b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;
  - c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;
  - d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

- e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;
- f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e
- g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

2. Gli Stati membri:

- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;
- b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente titolo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
- c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

## **SOTTOSEZIONE II**

### **ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E GRUPPI DI PRODUTTORI**

#### ***Articolo 125 quater***

#### ***Associazioni di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo***

Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un'associazione di organizzazioni di produttori se:

- a) lo Stato membro ritiene che l'associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività; e
- b) l'associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

L'articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia.

#### ***Articolo 125 quinquies***

#### ***Esternalizzazione***

Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, incluso a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per

conseguire gli obiettivi dell'organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata.

**Articolo 125 sexies**  
**Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo**

1. I gruppi di produttori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, possono essere costituiti per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciuti come organizzazioni di produttori.

Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 122 per il riconoscimento come organizzazioni di produttori.

A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni.

2. Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili.

**SOTTOSEZIONE III**  
**ESTENSIONE DELLE REGOLE AI PRODUTTORI**  
**DI UNA CIRCOSCRIZIONE ECONOMICA**

**Articolo 125 septies**  
**Estensione delle regole**

1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell'organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all'organizzazione in questione:
  - a) le regole di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);
  - b) le regole necessarie per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c).

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

- a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

- b) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato XVI bis;
- c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

2. Ai fini della presente sottosezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche.

Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. La Commissione pubblica l'elenco approvato nei modi che essa giudica opportuni.

3. Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50% dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60% del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007.
4. Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica:
  - a) non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o della Comunità;
  - b) non si applicano, salvo che siano ad essi appositamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione in forza di un contratto stipulato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);
  - c) non sono incompatibili con la vigente normativa comunitaria e nazionale.
5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, salvo qualora tale estensione sia approvata da almeno il 50% dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60% della produzione biologica di detta circoscrizione.

**Articolo 125 octies**  
**Notifica**

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.

**Articolo 125 nonies**  
**Revoca**

La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1:

- a) qualora constati che l'estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato;
- b) qualora accerti che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica soltanto a decorrere dalla data dell'accertamento;
- c) qualora constati, previa verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni della presente sottosezione.

**Articolo 125 decies**  
**Contributi finanziari dei produttori non aderenti**

Ove si applichi l'articolo 125 septies, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire:

- a) le spese amministrative occasionate dall'applicazione delle regole di cui all'articolo 125 septies, paragrafo 1;
- b) le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'associazione a beneficio dell'insieme dei produttori della circoscrizione.

**Articolo 125 undecies**  
**Estensione delle regole di associazioni di organizzazioni di produttori**

Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori è inteso anche come riferimento ad associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute.

**SOTTOSEZIONE IV**  
**ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO**

**Articolo 125 duodecies**  
***Riconoscimento e revoca del riconoscimento***

1. Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali le organizzazioni stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che:
  - a) esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro interessato;
  - b) rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in più regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;
  - c) svolgano due o più attività fra quelle menzionate all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c);
  - d) non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la commercializzazione di ortofrutticoli o di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
  - e) non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 4.
2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica.
3. Gli Stati membri:
  - a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;
  - b) effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
  - c) revocano il riconoscimento se:
    - i) i requisiti e le condizioni previsti dalla presente sottosezione per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

- ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 3, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;
  - iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 2;
- d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.
- 4. La Commissione stabilisce le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali.

La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.
- 5. Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.
- 6. La Commissione rende pubblico, nei modi che essa giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 125 terdecies. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.

***Articolo 125 terdecies***  
***Estensione delle regole***

- 1. Qualora un'organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.
- 2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.
- 3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:
  - a) perseguono uno dei seguenti obiettivi:

- i) conoscenza della produzione e del mercato;
  - ii) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria o nazionale;
  - iii) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
  - iv) regole di commercializzazione;
  - v) regole di tutela ambientale;
  - vi) azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti;
  - vii) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- b) sono applicate da almeno una campagna di commercializzazione;
  - c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione;
  - d) non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o della Comunità.

Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

- 4. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v) non sono diverse da quelle elencate nell'allegato XVI bis. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1.

#### ***Articolo 125 quaterdecies*** ***Notifica e revoca***

- 1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell'articolo 125 terdecies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.
- 2. Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 195 di qualsiasi notifica relativa all'estensione di accordi interprofessionali.
- 3. La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all'articolo 125 nonies.



**Articolo 125 quindecies**  
**Contributi finanziari dei produttori non aderenti**

Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all'articolo 125 terdecies, paragrafo 3, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all'organizzazione interprofessionale, che fruiscono di dette azioni, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle azioni di cui trattasi."

(28) All'articolo 127, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

- "e) se del caso, le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori transnazionali ed alle associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, compresa l'assistenza amministrativa prestata dalle rispettive autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;
- f) se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento come organizzazione interprofessionale."

(29) All'articolo 130, le lettere da g) ad o) sono sostituite dalle seguenti:

- "g) prodotti ortofrutticoli;
- h) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- i) banane;
- j) piante vive;
- k) carni bovine;
- l) latte e prodotti lattiero-caseari;
- m) carni suine;
- n) carni ovine e caprine;
- o) uova;
- p) carni di pollame;
- q) alcole etilico di origine agricola."

(30) Dopo l'articolo 140 è inserito il seguente articolo 140 bis:

**"Articolo 140 bis**  
**Regime del prezzo di entrata per i settori degli ortofrutticoli freschi**  
**e degli ortofrutticoli trasformati**

1. Qualora l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata alla stregua di un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.

Tuttavia, la Commissione può adottare disposizioni specifiche per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione.

2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, maggiorato di un margine stabilito dalla Commissione, non superiore al 10% del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione determinato in base al valore all'importazione forfettario.
3. Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità determinate dalla Commissione."

- (31) All'articolo 141, paragrafo 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, un dazio addizionale è applicato all'aliquota di cui agli articoli da 135 a 140, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, qualora:"

- (32) All'articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 324 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco."

- (33) All'articolo 161, paragrafo 1, dopo la lettera d) sono inserite le lettere seguenti:

- "e) prodotti ortofrutticoli;
- f) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- g) carni bovine;
- h) latte e prodotti lattiero-caseari;
- i) carni suine;

- j) carni ovine e caprine;
- k) uova;
- l) carni di pollame;
- m) alcole etilico di origine agricola."

(34) Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 176:

**"Articolo 176 bis**  
**Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo**

1. L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
  - a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
  - b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
  - a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;
  - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;
  - c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
  - d) comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa comunitaria specifica;
  - e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
5. Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si dichiara che l'articolo 81,

paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a decorrere dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità."

(35) L'articolo 179 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 179**

***Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche concordate  
nel settore ortofrutticolo e nel settore del tabacco***

La Commissione può adottare le modalità di applicazione degli articoli 176 bis, 177 e 178, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione."

(36) L'articolo 182 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (*Phleum pratense* L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro.

Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati."

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5. Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre 2011.

6. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti condizioni:

a) l'aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofruttili che non appartengono ad un'organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivono un contratto con un'organizzazione siffatta in cui essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi dell'organizzazione di produttori in questione;

b) l'importo dell'aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il 75% del sostegno comunitario ricevuto dai produttori appartenenti all'organizzazione di produttori in questione; e

- c) entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'utilità e sull'efficacia dell'aiuto di Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l'aiuto ha sostenuto l'organizzazione del settore. La Commissione esamina la relazione e decide sull'opportunità di formulare proposte appropriate."

(37) All'articolo 184 è aggiunto il seguente punto:

- "4) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2013, sull'applicazione delle disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis e della parte II, titolo II, capo II, relative alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo."

(38) Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 203:

***"Articolo 203 bis  
Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi  
e degli ortofrutticoli trasformati***

1. I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 ed aboliti dal regolamento (CE) n. 1182/2007 continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude nel 2008.
2. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010.  
  
Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007 continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento.
3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007:
  - a) può proseguire fino alla sua scadenza; o
  - b) può essere modificato per conformarsi ai requisiti del presente regolamento; o
  - c) può essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del presente regolamento.

L'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettere e) ed f), si applica ai programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla data di applicazione del presente regolamento, che altrimenti soddisfano i criteri menzionati in tali lettere.

4. I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire al gruppo di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori stabiliti dall'articolo 125 ter del presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a) si applicano ai piani di riconoscimento a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
5. I contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi, che si riferiscono alla campagna di commercializzazione avente inizio il 1° ottobre 2008 o a campagne successive, possono, previo accordo di entrambe le parti del contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell'abrogazione di tale regolamento da parte del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della conseguente abolizione dell'aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate in seguito alla modifica o all'annullamento dei contratti summenzionati.
6. Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme adottate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto Stato membro.
7. Fino all'adozione di nuove norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ai sensi degli articoli 113 e 113 bis, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione stabilite a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96.
8. La Commissione può adottare misure intese ad agevolare la transizione dai regimi di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1182/2007 a quelli istituiti dal presente regolamento, compresi quelli di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo."

(39) Gli allegati sono così modificati:

- a) dopo l'allegato VII sono inseriti gli allegati VII bis, VII ter e VII quater, il cui testo è riportato nell'allegato I del presente regolamento;
- b) nell'allegato VIII, il punto VI è sostituito dal seguente:

"VI.

In caso di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, gli Stati membri assegnano le quote modificate entro la fine del mese di febbraio, affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva."

- c) dopo l'allegato XI è inserito l'allegato XI bis, il cui testo è riportato nell'allegato II del presente regolamento;
- d) nell'allegato XIII, al punto III, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:  
"Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "...% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato."
- e) dopo l'allegato XVI è inserito l'allegato XVI bis, il cui testo è riportato nell'allegato III del presente regolamento;
- f) l'allegato XXII è modificato secondo il disposto dell'allegato IV del presente regolamento.

## *Articolo 2* *Abrogazioni*

I regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 700/2007 e (CE) n. 1182/2007 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XXII dello stesso regolamento.

## *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Tuttavia:

- a) i punti 3, 4, 5, 7, 11 e 12 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2008;
- b) il punto 8, i punti da 13 a 17 e il punto 30 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*



## **ALLEGATO I**

### **"ALLEGATO VII bis**

#### **Calcolo della percentuale da fissare a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma**

1. Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:
  - a) "percentuale a livello di Stato membro": la percentuale da fissare conformemente al punto 2 al fine di determinare il quantitativo totale da ridurre a livello dello Stato membro interessato;
  - b) "percentuale comune": la percentuale comune fissata dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, primo comma;
  - c) "riduzione": la cifra ottenuta dividendo il totale della quota rinunciata nello Stato membro per le quote nazionali fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1° luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1° luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.
2. La percentuale applicabile a livello di Stato membro è pari alla percentuale comune moltiplicata per  $1 - [(1/0,6) \times \text{la riduzione}]$ .

Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.

## **ALLEGATO VII ter**

### **Calcolo della percentuale applicabile alle imprese a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma**

1. Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:
- a) "percentuale applicabile": la percentuale da fissare conformemente al punto 2, applicabile alla quota assegnata all'impresa interessata;
  - b) "percentuale comune a livello di Stato membro": la percentuale calcolata per lo Stato membro interessato nel seguente modo:

$$Qtà / \Sigma [ (1 - R/K) \times Q ]$$

in cui

Qtà = la quantità da ridurre a livello dello Stato membro, di cui all'allegato VII bis, punto 1, lettera a);

R = la rinuncia di cui alla lettera c) per una data impresa;

Q = la quota della stessa impresa disponibile a fine febbraio 2010;

K = la cifra calcolata secondo il disposto della lettera d);

$\Sigma$  è la somma del prodotto di  $(1-R/K) \times Q$  calcolata per ciascuna impresa detentrici di una quota nel territorio dello Stato membro; quando il prodotto è inferiore a zero, essa è pari a zero;

- c) "rinuncia": la cifra ottenuta dividendo la quantità di quote alla quale l'impresa interessata ha rinunciato per la quota assegnatale in conformità degli articoli 56 e 60;
  - d) "K" è calcolato in ciascuno Stato membro dividendo la riduzione totale di quota in tale Stato membro (rinunce volontarie più la quantità da ridurre a livello dello Stato membro di cui all'allegato VII bis, punto 1, lettera a)) per la sua quota iniziale fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 nella versione applicabile il 1° luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1° luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.
2. La percentuale applicabile è pari alla percentuale comune a livello di Stato membro moltiplicata per  $1 - [(1/K) \times \text{la rinuncia}]$ .
- Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.

## **ALLEGATO VII quater**

### **Calcolo del coefficiente da fissare a norma dell'articolo 52 bis, paragrafo 1**

1. Ai fini dei calcoli di cui ai punti 2 e 3, si applicano le seguenti definizioni:
  - a) "coefficiente a livello di Stato membro": il coefficiente da fissare conformemente al punto 2;
  - b) "riduzione": la cifra ottenuta dividendo il totale della quota di zucchero rinunciata nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1° luglio 2006; Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1° luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità;
  - c) "coefficiente": il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 2.
2. Per le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010, il coefficiente applicabile a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato di  $[(1/0,6) \times \text{la riduzione}] \times (1 - \text{il coefficiente})$ .

Se il risultato è superiore a 1, il coefficiente applicabile è pari a 1."

## **ALLEGATO II**

### **"Allegato XI bis**

#### **Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi a norma dell'articolo 113 ter**

##### **I. Definizione**

Ai fini del presente regolamento, per "carni" si intende l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

##### **II. Classificazione dei bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione**

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente di cui al punto VII, paragrafo 1, del presente allegato, in una delle due categorie seguenti:

A) Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma non superiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Tale classificazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua assenza, dei dati contenuti nella banca dati informatica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio\*.

\* G U L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

##### **III. Denominazioni di vendita**

1. La denominazione di vendita è la denominazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità\*.
2. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita seguenti:

**A) Per le carni ottenute da bovini della categoria V:**

| Paese di commercializzazione | Denominazioni di vendita da utilizzare          |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Belgio                       | veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch |
| Bulgaria                     | месо от малки телета                            |
| Repubblica ceca              | Telecí                                          |
| Danimarca                    | lyst kalvekød                                   |
| Germania                     | Kalbfleisch                                     |
| Estonia                      | Vasikaliha                                      |
| Grecia                       | μοσχάρι γάλακτος                                |
| Spagna                       | ternera blanca, carne de ternera blanca         |
| Francia                      | veau, viande de veau                            |
| Irlanda                      | Veal                                            |
| Italia                       | vitello, carne di vitello                       |
| Cipro                        | μοσχάρι γάλακτος                                |
| Lettonia                     | teļa gaļa                                       |
| Lituania                     | veršiena                                        |
| Lussemburgo                  | veau, viande de veau / Kalbfleisch              |
| Ungheria                     | Borjúhús                                        |
| Malta                        | Vitella                                         |
| Paesi Bassi                  | Kalfsvlees                                      |
| Austria                      | Kalbfleisch                                     |
| Polonia                      | Ciełęcina                                       |
| Portogallo                   | Vitela                                          |
| Romania                      | carne de vițel                                  |
| Slovenia                     | Teletina                                        |
| Slovacchia                   | teľacie mäso                                    |
| Finlandia                    | vaalea vasikanliha / ljust kalvkött             |
| Svezia                       | ljust kalvkött                                  |
| Regno Unito                  | Veal                                            |

**B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Z:**

| Paese di commercializzazione | Denominazioni di vendita da utilizzare                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Belgio                       | jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch |
| Bulgaria                     | телеешко месо                                                        |
| Repubblica ceca              | hovězí maso z mladého skotu                                          |
| Danimarca                    | Kalvekød                                                             |
| Germania                     | Jungrindfleisch                                                      |
| Estonia                      | Noorloomaliha                                                        |
| Grecia                       | νεαρό μοσχάρι                                                        |
| Spagna                       | ternera, carne de ternera                                            |
| Francia                      | jeune bovin, viande de jeune bovin                                   |
| Irlanda                      | rosé Veal                                                            |
| Italia                       | vitellone, carne di vitellone                                        |
| Cipro                        | νεαρό μοσχάρι                                                        |
| Lettonia                     | jaunlopa gaļa                                                        |
| Lituania                     | Jautiena                                                             |
| Lussemburgo                  | jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch                 |
| Ungheria                     | növendék marha húsa                                                  |
| Malta                        | Vitellun                                                             |
| Paesi Bassi                  | rosé kalfsvlees                                                      |
| Austria                      | Jungrindfleisch                                                      |
| Polonia                      | młoda wołowina                                                       |
| Portogallo                   | Vitelão                                                              |
| Romania                      | carne de tineret bovin                                               |
| Slovenia                     | meso težjih telet                                                    |
| Slovacchia                   | mäso z mladého dobytku                                               |
| Finlandia                    | vasikanliha / kalvkött                                               |
| Svezia                       | Kalvkött                                                             |
| Regno Unito                  | Beef                                                                 |

3. Le denominazioni di vendita di cui al primo comma possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.
4. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A) del paragrafo 2, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita o indicati sull'etichettatura di carne ottenuta da bovini di età superiore a dodici mesi.

\* GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

#### **IV. Informazioni obbligatorie sull'etichetta**

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori appongono sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:
  - a) l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la dicitura "età alla macellazione: fino a otto mesi" per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto mesi, o "età alla macellazione: da otto a dodici mesi" per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi ma non superiore a dodici mesi;
  - b) la denominazione di vendita ai sensi del punto III del presente allegato.

Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera di identificazione della categoria di cui al punto II del presente allegato.

2. Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui sono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

#### **V. Informazioni facoltative sull'etichetta**

Gli operatori possono integrare le informazioni obbligatorie di cui al punto IV con informazioni facoltative approvate secondo la procedura di cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

#### **VI. Registrazione**

Ad ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, gli operatori, al fine di garantire la

veridicità delle informazioni dell'etichettatura di cui ai punti IV e V, registrano in particolare le seguenti informazioni:

- a) un'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;
- b) un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull'etichetta di tali carni;
- c) un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

## **VII. Controlli ufficiali**

- 1. Entro il 1° luglio 2008 gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione dell'articolo 113 bis e del presente allegato e ne informano la Commissione.
- 2. I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali\*.
- 3. La Commissione, congiuntamente con le autorità competenti, verifica che gli Stati membri si conformino alle disposizioni dell'articolo 113 bis e del presente allegato.
- 4. Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell'applicazione dell'articolo 113 bis e del presente allegato.
- 5. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.

\* GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

## **VIII. Carni importate da paesi terzi**

- 1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate da paesi terzi sono commercializzate nella Comunità a norma del presente allegato.
- 2. Un operatore di un paese terzo che desideri immettere sul mercato comunitario delle carni di cui al paragrafo 1 sottopone le sue attività al controllo di un'autorità competente designata dal paese terzo o, in assenza di quest'ultima, di un organismo terzo indipendente. L'organismo indipendente deve offrire tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea



EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65 ("Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti").

3. L'autorità competente designata o, se del caso, l'organismo terzo indipendente garantiscono il rispetto dei requisiti del presente allegato.

## **IX. Sanzioni**

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche che la Commissione può adottare ai sensi dell'articolo 194 del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente allegato e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro il 1° luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica."

### **ALLEGATO III**

#### **"Allegato XVI bis**

#### **Elenco tassativo delle regole che possono essere estese ai produttori non aderenti a norma degli articoli 125 septies e 125 terdecies**

1. Regole relative alla conoscenza della produzione
  - a) dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente per varietà;
  - b) dichiarazione delle coltivazioni avviate;
  - c) dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà;
  - d) dichiarazione dei quantitativi previsti e delle date probabili del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà;
  - e) dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili, per varietà;
  - f) informazioni sulle capacità di magazzinaggio.
2. Regole di produzione
  - a) scelta delle sementi da utilizzare in funzione della destinazione del prodotto prevista (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale);
  - b) diradamento dei frutteti.
3. Regole di commercializzazione
  - a) rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione;
  - b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;
  - c) regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;
  - d) indicazione dell'origine del prodotto.
4. Regole di tutela dell'ambiente
  - a) regole relative all'impiego di concimi e fertilizzanti;
  - b) regole relative all'impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture;
  - c) regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli;
  - d) regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;
  - e) regole relative ai prodotti ritirati dal mercato.

5. Regole relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della prevenzione e della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c)."

**ALLEGATO IV**  
**Modifiche all'allegato XXII del regolamento (CE) n. 1234/2007**

- (1) Nella tabella riportata al punto 4, relativa al regolamento (CEE) n. 2759/75, la riga indicante la correlazione tra l'articolo 3, primo comma, primo trattino, di detto regolamento e la disposizione corrispondente del regolamento unico OCM è sostituita dalla seguente:

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| "Articolo 3, primo comma, primo trattino | Articolo 31, paragrafo 1, lettera e)" |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

- (2) Nella tabella riportata al punto 26, relativa al regolamento (CE) n. 1255/1999, le righe indicanti le correlazioni tra gli articoli da 6 a 9 di detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento unico OCM sono sostituite dalle seguenti:

|                                                                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Articolo 6, paragrafo 1, primo comma                                                    | Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 22                                                   |
| Articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma                                           | Articolo 15, paragrafo 2                                                                  |
| Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino                         | Articolo 10, paragrafo 1, lettera e)                                                      |
| Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo e terzo trattino, e lettera b) | Articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 43, lettera a)                           |
| Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma                                                   | Articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 43, lettera a)                           |
| Articolo 6, paragrafo 3, primo comma                                                     | Articolo 28, lettera a)                                                                   |
| Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma                                                   | Articolo 29                                                                               |
| Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma                                                     | Articolo 43, lettera d), punto i)                                                         |
| Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma                                                    | Articolo 43, lettera d), punto iii)                                                       |
| Articolo 6, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, prima frase                        | Articolo 25 e articolo 43, lettera f)                                                     |
| Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase                                    | Articolo 43, lettera d), punto iii)                                                       |
| Articolo 6, paragrafo 5                                                                  | —                                                                                         |
| Articolo 6, paragrafo 6                                                                  | Articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c)                                                  |
| Articolo 7, paragrafo 1, primo comma                                                     | Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), articolo 16, primo comma, e articolo 43, lettera a) |
| Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma                                                   | Articolo 23 e articolo 43, lettera a)                                                     |
| Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma                                                     | Articolo 43, lettera l)                                                                   |
| Articolo 7, paragrafo 2                                                                  | Articolo 16, secondo comma                                                                |
| Articolo 7, paragrafo 4                                                                  | Articolo 25 e articolo 43, lettera e)                                                     |
| Articolo 8, paragrafo 1                                                                  | Articolo 28, lettera b)                                                                   |
| Articolo 8, paragrafi 2 e 3                                                              | Articolo 30 e articolo 43, lettera d), punti i) e iii)                                    |
| Articolo 9, paragrafo 1                                                                  | Articolo 31, paragrafo 1, lettera d) e articolo 36, paragrafo 1                           |
| Articolo 9, paragrafo 2                                                                  | Articolo 31, paragrafo 2                                                                  |

- |                                                               |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>Articolo 9, paragrafo 3</p> <p>Articolo 9, paragrafo 4</p> | <p>Articolo 43, lettera d), punto iii)</p> <p>Articolo 36, paragrafo 2"</p> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
- (3) Nella tabella riportata al punto 30, relativa al regolamento (CE) n. 2529/2001, la riga indicante la correlazione tra l'articolo 12 di detto regolamento e la disposizione corrispondente del regolamento unico OCM è sostituita dalla seguente:
- |                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>"Articolo 12</p> | <p>Articolo 31, paragrafo 1, lettera f), e articolo 38"</p> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
- (4) Nella tabella riportata al punto 40, relativa al regolamento (CE) n. 318/2006, dopo la riga indicante l'articolo 19 di detto regolamento è inserita la riga seguente:
- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <p>"Articolo 19 bis</p> | <p>Articolo 52 bis"</p> |
|-------------------------|-------------------------|
- (5) Sono aggiunte le seguenti tabelle:

**"45. Regolamento (CE) n. 700/2007**

| Regolamento (CE) n. 700/2007 | Presente regolamento                         |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Articolo 1, paragrafi 1 e 2  | Articolo 113 ter, paragrafo 1, primo comma   |
| Articolo 1, paragrafo 3      | Articolo 113 ter, paragrafo 2                |
| Articolo 2                   | Punto I dell'allegato XI bis                 |
| Articolo 3                   | Punto II dell'allegato XI bis                |
| Articolo 4                   | Punto III dell'allegato XI bis               |
| Articolo 5                   | Punto IV dell'allegato XI bis                |
| Articolo 6                   | Punto V dell'allegato XI bis                 |
| Articolo 7                   | Punto VI dell'allegato XI bis                |
| Articolo 8                   | Punto VII dell'allegato XI bis               |
| Articolo 9                   | Punto VIII dell'allegato XI bis              |
| Articolo 10                  | Punto IX dell'allegato XI bis                |
| Articolo 11, paragrafo 1     | Articolo 121, primo comma, lettera j)        |
| Articolo 11, paragrafo 2     | Articolo 121, secondo comma                  |
| Articolo 12                  | Articolo 195                                 |
| Articolo 13                  | Articolo 113 ter, paragrafo 1, secondo comma |

**46. Regolamento (CE) n. 1182/2007**

| Regolamento (CE) n. 1182/2007       | Presente regolamento                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Articolo 1, paragrafo 1             | Articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j)         |
| Articolo 1, paragrafo 2             | Articolo 1, paragrafo 4                          |
| Articolo 2, paragrafo 1             | Articolo 113 bis, paragrafo 1                    |
| Articolo 2, paragrafo 2             | Articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c)       |
| Articolo 2, paragrafo 3             | Articolo 113, paragrafo 2, lettera a), punto ii) |
| Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) | Articolo 121, lettera a)                         |
| Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) | Articolo 113, paragrafo 2, lettera a)            |

| Regolamento (CE) n. 1182/2007                   | Presente regolamento                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)             | Articolo 113, paragrafo 2, lettera b)             |
| Articolo 2, paragrafo 5                         | Articolo 113 bis, paragrafo 2                     |
| Articolo 2, paragrafo 6                         | Articolo 113 bis, paragrafo 3                     |
| Articolo 2, paragrafo 7                         | Articolo 203 bis, paragrafo 7                     |
| Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)             | Articolo 122, lettere a) e b)                     |
| Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)             | Articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a)         |
| Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)   | Articolo 122, lettera c), punto ii)               |
| Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto ii)  | Articolo 122, lettera c), punto i)                |
| Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii) | Articolo 122, lettera c), punto iii)              |
| Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)             | Articolo 125 bis, paragrafo 1, frase introduttiva |
| Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)             | Articolo 122                                      |
| Articolo 3, paragrafi da 2 a 5                  | Articolo 125 bis                                  |
| Articolo 4                                      | Articolo 125 ter                                  |
| Articolo 5                                      | Articolo 125 quater                               |
| Articolo 6                                      | Articolo 125 quinquies                            |
| Articolo 7, paragrafi 1 e 2                     | Articolo 125 sexies                               |
| Articolo 7, paragrafi da 3 a 5                  | Articolo 103 bis                                  |
| Articolo 8                                      | Articolo 103 ter                                  |
| Articolo 9                                      | Articolo 103 quater                               |
| Articolo 10                                     | Articolo 103 quinquies                            |
| Articolo 11                                     | Articolo 103 sexies                               |
| Articolo 12                                     | Articolo 103 septies                              |
| Articolo 13                                     | Articolo 103 octies                               |
| Articolo 14                                     | Articolo 125 septies                              |
| Articolo 15                                     | Articolo 125 octies                               |
| Articolo 16                                     | Articolo 125 nonies                               |
| Articolo 17                                     | Articolo 125 decies                               |
| Articolo 18                                     | Articolo 125 undecies                             |
| Articolo 19                                     | Articolo 184, paragrafo 4                         |
| Articolo 20                                     | Articolo 123, paragrafo 3                         |
| Articolo 21                                     | Articolo 125 duodecies                            |
| Articolo 22                                     | Articolo 176 bis                                  |
| Articolo 23                                     | Articolo 125 terdecies                            |
| Articolo 24                                     | Articolo 125 quaterdecies                         |
| Articolo 25                                     | Articolo 125 quindecies                           |
| Articolo 26                                     | Articolo 128                                      |
| Articolo 27                                     | Articolo 129                                      |
| Articolo 28                                     | Articolo 130, paragrafo 1, lettere g) e h)        |
| Articolo 29                                     | Articolo 131                                      |

| Regolamento (CE) n. 1182/2007                   | Presente regolamento                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Articolo 30                                     | Articolo 132                                           |
| Articolo 31                                     | Articolo 133                                           |
| Articolo 32                                     | Articolo 134                                           |
| Articolo 33                                     | Articolo 135                                           |
| Articolo 34                                     | Articolo 140 bis                                       |
| Articolo 35, paragrafi da 1 a 3                 | Articolo 141                                           |
| Articolo 35, paragrafo 4                        | Articolo 143                                           |
| Articolo 36                                     | Articolo 144                                           |
| Articolo 37, primo comma                        | Articolo 145                                           |
| Articolo 37, secondo comma, lettere a), b) e c) | Articolo 148                                           |
| Articolo 38                                     | Articolo 159                                           |
| Articolo 39                                     | Articolo 160                                           |
| Articolo 40                                     | Articolo 161, paragrafo 1, lettere e) ed f)            |
| Articolo 41                                     | Articolo 174                                           |
| Articolo 42, lettera a), punto i)               | Articolo 121, lettera a)                               |
| Articolo 42, lettera a), punto ii)              | Articolo 113 bis, paragrafo 3                          |
| Articolo 42, lettera a), punto iii)             | Articolo 121, lettera a), punto i)                     |
| Articolo 42, lettera a), punto iv)              | Articolo 121, lettera a), punto ii)                    |
| Articolo 42, lettera a), punto v)               | Articolo 121, lettera a), punto iii)                   |
| Articolo 42, lettera b), punto i)               | Articolo 127, lettera e)                               |
| Articolo 42, lettera b), punto ii)              | Articolo 103 nonies, lettera a)                        |
| Articolo 42, lettera b), punto iii)             | Articolo 103 nonies, lettera b)                        |
| Articolo 42, lettera b), punto iv)              | Articolo 103 nonies, lettera c)                        |
| Articolo 42, lettera b), punto v)               | Articolo 103 nonies, lettera d)                        |
| Articolo 42, lettera b), punto vi)              | Articolo 103 nonies, lettera e)                        |
| Articolo 42, lettera c)                         | Articoli 127 e 179                                     |
| Articolo 42, lettere da d) a g)                 | Articolo 194                                           |
| Articolo 42, lettera h)                         | Articolo 134, articolo 143, lettera b), e articolo 148 |
| Articolo 42, lettera i)                         | Articolo 192                                           |
| Articolo 42, lettera j)                         | Articolo 203 bis, paragrafo 8                          |
| Articolo 43, primo comma                        | Articolo 1, paragrafo 4, e articolo 180                |
| Articolo 43, secondo comma, lettera a)          | Articolo 182, paragrafo 5                              |
| Articolo 43, secondo comma, lettera b)          | -                                                      |
| Articolo 43, secondo comma, lettera c)          | Articolo 182, paragrafo 6                              |
| Articolo 44                                     | Articolo 192                                           |
| Articolo 45                                     | Articolo 190                                           |
| Articoli da 46 a 54                             | -                                                      |
| Articolo 55                                     | Articolo 203 bis, paragrafi da 1 a 6                   |

